



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica  
e le politiche di coesione*

*Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

***Schema di contratto avente ad oggetto l'affidamento di un  
servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di Procure della  
Repubblica, Tribunali Ordinari – sezioni penali - Corti di Appello  
– sezioni penali -***

***Lotto n.....- CISIA ..... – SIA ..... CIG ..... CUP ----***

### **TRA**

Il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Sistemi informativi Automatizzati, che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con il termine “Amministrazione”, rappresentato da ....., giusta delega del Direttore Generale .....

### **E**

.....(o Fornitore), C.F....., rappresentato dal....., nella sua qualità di....., domiciliato per la carica presso la sede societaria - C.F.....,

Si conviene e si stipula quanto segue

Norme regolatrici del contratto

Le parti convengono che tutti gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati, intendendosi dunque qui integralmente trascritti, e al riguardo il Fornitore contraente dichiara di conoscerli in ogni loro parte.

La fornitura del servizio oggetto del presente contratto è regolata:

- dal presente contratto, che rappresenta la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Fornitore;
- dai seguenti atti che, anche se non materialmente allegati, costituiscono a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto:
  - Capitolato Tecnico, e chiarimenti forniti dall'Amministrazione in sede di gara;
  - Disciplinare di gara;
  - Offerta tecnica;

- Offerta economica;
- DUVRI generico.
- dal decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;
- dalla normativa vigente in materia di antimafia;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 2021/241, di seguito anche PNRR;
- Ogni altra normativa vigente in materia di progetti finanziati tramite il PNRR.

#### **Art. 1 Oggetto del contratto**

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari ibridi e cartacei, nelle modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente atto, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, dei Tribunali e delle Corti d'Appello – sezioni penali presenti sull'intero territorio del lotto XXX;

#### **Art. 2 Durata del contratto**

Il contratto sarà immediatamente vincolante per il Fornitore aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

La decorrenza contrattuale coinciderà con la data di ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del contratto ovvero dalla data di ricezione della comunicazione con cui l'Amministrazione richiederà l'anticipata esecuzione.

Le attività dovranno erogarsi per 30 mesi decorrenti dalla data indicata al precedente capoverso.

#### **Art. 3 Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'Amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a comunicare il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento del servizio. L'Amministrazione avrà la facoltà di nominare anche assistenti del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 4 Adempimenti contrattuali**

L'esecuzione delle obbligazioni contrattuali deve rispettare i termini pattuiti.

Con riferimento ai termini dei singoli adempimenti si rinvia integralmente al Capitolato tecnico.

In caso di inosservanza dei termini previsti e della violazione dei livelli di servizio, si applicheranno le penali indicate nel Capitolato tecnico.

#### **Art. 5 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 6 Varianti introdotte dall'Amministrazione**

L'Amministrazione può introdurre variazioni al contratto entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 7 Livelli di servizio, reportistica e penali**

Il Fornitore si impegna ad eseguire la presente fornitura assicurando un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato e garantendo, per tutta la durata contrattuale, il mantenimento di Livelli di Servizio non inferiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dovrà rendere disponibili e consegnare all'Amministrazione, i risultati delle misure effettuate, attraverso report mensili e SAL trimestrali, finalizzati alla verifica di conformità.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei livelli di servizio. L'Amministrazione potrà utilizzare detti report anche per prevenire eventuali criticità. Il Fornitore dovrà corredare i report dell'indicazione puntuale delle azioni intraprese o che intende intraprendere al fine di rimuovere le criticità rilevate.

Le penali, unitamente ai livelli di servizio, sono indicate nel Capitolato tecnico che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante.

L'ammontare delle penali sarà comunicato, per ciascun periodo in considerazione, via PEC al Fornitore che, a sua volta, potrà proporre le proprie controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali – ovvero nel caso in cui l'Amministrazione non le ritenga idonee a modificare le determinazioni adottate – il relativo importo è decurtato dalla fattura in liquidazione.

L'applicazione di penali non esonera il Fornitore dal rimuovere il disservizio.

È fatta salva in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 codice civile

#### **Art. 8 Fatturazione e Pagamenti**

Il valore contrattuale massimo è pari ad euro ..... oltre l'IVA da calcolare al 22% corrispondente ad euro..... per un totale complessivo di euro ..... I costi della sicurezza, compresi nel valore del contratto, sono pari ad euro .....

L'Amministrazione provvederà all'eventuale rimborso dei costi da rischi specifici di interferenza occorrenti durante l'esecuzione della fornitura secondo quanto previsto dal DUVRI.

I corrispettivi dovuti al Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto sono determinati in ragione dei prezzi stabiliti nell'Offerta economica. Detti prezzi sono da intendersi validi e restano non modificabili per tutta la durata del contratto.

I servizi saranno fruiti a consumo e retribuiti a pagina scansionata sulla base del valore risultante dall'offerta economica del Fornitore.

La fatturazione dei servizi è trimestrale e posticipata alla positiva verifica di conformità dei servizi del predetto periodo, emessa all'esito delle approvazioni dei SAL trimestrali, che darà luogo all'emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento ex art. 125 D.lgs. 36/2023.. Dall'importo progressivo maturato sarà detratto lo 0,50% (di cui si darà evidenza nel certificato di pagamento).

Le ritenute dello 0,50% potranno essere svincolate dopo l'approvazione dell'ultima verifica di conformità trimestrale unitamente all'ultimo trimestre.

Le modalità di erogazione del servizio e delle verifiche sulla qualità dello stesso sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico.

Il Fornitore è tenuto ad emettere la fattura solo a seguito dell'approvazione del SAL trimestrale e secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto, l'oggetto del contratto, il numero di CIG di riferimento, il CUP e il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione.

La fattura dovrà essere intestata a Ministero della Giustizia - Direzione Generale S.I.A. - Via Crescenzo 17/c - 00193 Roma - CODICE FISCALE: 80184430587 ed inviata al seguente CODICE IPA xxxx ai fini della fatturazione elettronica: .....

Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge.

#### **Art. 9 Garanzia Definitiva**

La garanzia definitiva, resa secondo le modalità e termini previste dalla normativa vigente, è prestata dal Fornitore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante\_\_\_\_\_, importo garantito pari a \_\_\_\_\_sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art.117 D.lgs. 36/2023 , previa deduzione di crediti della Amministrazione verso il Fornitore.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Ha diritto altresì di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore e quelli derivanti dal rapporto di lavoro, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore provvede al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare al Fornitore, qualora vi fossero ancora somme disponibili, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua e salva la richiesta del maggior danno subito.

#### **Art. 10 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 e 217/2010**

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e successive integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 3 (c. 5, 7, 8, 9, 9-bis) e 6.

A tal fine il Fornitore, comunica che:

- il conto corrente dedicato, intestato al medesimo Fornitore, è il seguente .....
- I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso e ad accertarsi dell'avvenuta ricezione della comunicazione medesima, nonché a verificare che la clausola di assunzione degli obblighi sulla tracciabilità sia inserita in tutti i contratti da essa sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alla presente fornitura.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto il CIG è .....

Medesimi obblighi sono in capo al subappaltatore.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art 3 della legge n. 136/2010 e della legge n. 217/2010 è fatto obbligo al Fornitore - a pena di nullità del presente contratto - di comunicare all'Amministrazione entro 7 gg. dalla stipula del contratto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale (con indicazione delle generalità e C.F. dei soggetti delegati ad operare sullo stesso) appositamente dedicato, sul quale confluiranno obbligatoriamente tutti i pagamenti inerenti la presente fornitura, ivi compresi quelli diretti ai sub-fornitori o sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalla presente fornitura.

Il contratto relativo alla presente fornitura si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art 1456 cod. civ., tramite comunicazione al Fornitore, in tutti i casi in cui qualsivoglia transazione finanziaria sia stata eseguita senza avvalersi di Istituti Bancari o delle Poste Italiane in violazione delle disposizioni di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010.

È altresì fatto obbligo al Fornitore, a pena di nullità del contratto di inserire la presente clausola anche nei contratti da esso sottoscritti con i sub – appaltatori e/o con tutti i sub – contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura. Pertanto, al fine di consentire la verifica di cui all'art. 3, c. 9, della legge n. 136/2010 è fatto obbligo al Fornitore di consegnare, entro 7 giorni dell'accettazione dell'ordine, all'Amministrazione, tutti i contratti stipulati con subappaltatori e i subcontraenti, nell'ambito della fornitura in oggetto.

Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art. 6 della citata legge, per le quali l'Amministrazione provvederà a informare l'Autorità competente all'irrogazione delle stesse.

#### **Art 11 Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo pari ad euro 16,00 per ogni 100 righe, secondo modalità che saranno comunicate all'aggiudicatario della fornitura.

#### **Art 12 Impegni ed oneri del Fornitore**

Fanno carico al Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto, tutti gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo quanto indicato nel presente atto e nei suoi allegati.

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività istituzionale in atto e rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione della fornitura dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle normali attività istituzionali svolte dall'Amministrazione.

. Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.

Il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e la documentazione atti a consentire il monitoraggio della fornitura da parte del personale dell'Amministrazione o di Fornitore specializzata all'uopo nominata.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 13 Obblighi e responsabilità del fornitore aggiudicatario**

Il Fornitore aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto all'esecuzione del servizio in oggetto. Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale impiegato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 14 Riservatezza e segretezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

#### **Art. 15 Subappalto e divieto di cessione del contratto**

È consentito il subappalto secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla normativa vigente di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Dlgs n. 36/2023 s.m.i., il Fornitore Aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto.

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di cui al precedente punto, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, risolverà di diritto il presente contratto.

#### **Art. 16 Cessione del credito**

È consentita la cessione del credito maturato dall'impresa nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'impresa cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla medesima impresa, anche in ordine ad "ordinativi di fornitura" diversi.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. Resta fermo quanto sopra previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

È fatto divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di violazione, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, risolverà di diritto il contratto.

#### **Art. 17 Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali**

Il Fornitore si impegna, pena la risoluzione del contratto:

- a mantenere riservati e a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - dati e informazioni relative alla struttura e alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole;
- a non utilizzare i dati di cui alle precedenti lettere né direttamente né da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In particolare, l'Impresa si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Restano salve e si intendono qui richiamate, le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452, nonché le disposizioni normative in materia di segreto d'ufficio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di agire per il risarcimento dei danni che dovessero derivare da tale inadempimento.

#### **Art. 18 Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Ufficio giudiziario (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

L'Amministrazione si riserva di richiedere al Fornitore la nomina di ulteriori Responsabili e/o Sub Responsabili del Trattamento dei dati personali.

Il Fornitore/Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare le misure idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dall'attività svolta (articolo 32, par. 1, GDPR), dopo un'analisi che tenga conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e a garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita (art. 25 GDPR).

#### **Art. 19 Obblighi nei confronti dei lavoratori e di sicurezza sul luogo di lavoro**

Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei servizi di cui al presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

In caso di violazione degli obblighi predetti, di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si applicherà l'art. 107 D.lgs. n. 30/2023.

L'impresa prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell'Amministrazione.

L'impresa manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.



Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'impresa di cui all'art. 119 D.lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

## **Art. 20 Responsabilità civile**

Il Fornitore assume in proprio la responsabilità - impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione anche in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere o impianti preesistenti dell'Amministrazione e di terzi, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Fornitore ha acceso polizza assicurativa di responsabilità civile n. ....(stipulata con una delle imprese autorizzate) per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Amministrazione e al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del presente contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza assicurativa.

## **Art. 21 Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, che si protraesse oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, quest'ultima avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto senza bisogno di iniziative giudiziarie, di ritenere definitivamente la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno.

In ogni caso l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi all'impresa, con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per lo svolgimento delle attività contrattualmente previste;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- per applicazione di penali oltre il 10% del corrispettivo contrattuale complessivo;
- per mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- per mancata copertura assicurativa dei rischi derivanti da responsabilità civile durante la vigenza contrattuale;
- in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- in tutti i casi in cui l'Amministrazione dovesse avere notizia dell'inadempimento, da parte dell'impresa, sia degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto statuito dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii, sia degli obblighi di riservatezza, come richiamati nel presente contratto;
- in caso di inadempimento degli obblighi previsti all'art. 5 del presente contratto;

- per violazione delle disposizioni sulla fatturazione, sulla cessione del credito, sul subappalto e il divieto di cessione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto di fornitura, indipendentemente dall'applicazione delle penali, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

L'Amministrazione avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore.

In caso di risoluzione l'impresa è obbligata a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto.

#### **Art. 22 Recesso**

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'impresa, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa con posta elettronica certificata.

In tali casi, l'impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa con posta elettronica certificata.

In ogni caso di recesso l'impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Amministrazione.

Per tutto quanto non disciplinato, si applicherà l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 23 Esecuzione in danno**

In caso di risoluzione per inadempimento, totale o parziale, l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi il servizio non prestato, in danno del Fornitore inadempiente, ivi inclusa la rivalsa per l'eventuale perdita della quota di cofinanziamento dei fondi comunitari.

L'affidamento a terzi verrà comunicato al Fornitore inadempiente, con l'indicazione dei nuovi tempi di esecuzione delle forniture affidate a terzi e degli importi relativi.

Al Fornitore inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa stessa.

L'esecuzione in danno non solleva l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 25 Monitoraggio**

Il presente contratto sarà sottoposto ad attività di monitoraggio, svolta da struttura interna all'Amministrazione.

#### **Art. 26 Controversie e foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente al presente rapporto contrattuale dovesse insorgere, il Foro territoriale competente è, in via esclusiva, quello di Roma.

#### **Art. 27 - Domicilio eletto e comunicazioni**

Per tutti gli effetti amministrativi e legali del contratto il Fornitore elegge il domicilio presso la sede di via....., ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del Fornitore tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Il Fornitore accetta che le comunicazioni relative all'esecuzione delle attività contrattuali e verifiche possono essere inviate a mezzo PEC.

Per il Ministero della Giustizia

Per il Fornitore

Il Fornitore dichiara:

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;
- di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 cod. civ., tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- di approvare specificamente le clausole e condizioni contenute negli articoli del presente contratto di seguito elencati: artt. 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26,27.

Per il Ministero della Giustizia

Per il Fornitore